



CONVENZIONE

**per la regolamentazione dei rapporti tra Titolare e Responsabile del
trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)
2016/679**

tra

L'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal)

e

Anpal Servizi s.p.a

VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150, che istituisce l'Agencia Nazionale per le politiche attive del lavoro

CONSIDERATO che, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 13, del D. Lgs. 150/2015, nel mese di settembre 2016 Anpal è subentrata nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro s.p.a.

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 595, che dispone la variazione di denominazione sociale di Italia Lavoro s.p.a. in Anpal Servizi s.p.a.

VISTO lo Statuto societario di Anpal Servizi s.p.a. approvato dall'assemblea straordinaria dei soci del 12 luglio 2017 che, così come richiesto dall'art. 4 comma 13 del D. Lgs. 150/2015, prevede forme di controllo da parte di Anpal tali da assicurare la funzione di struttura in house della Società

VISTO il Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito il Regolamento).

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 del richiamato D. Lgs. 150/2015 Anpal "esercita il ruolo di coordinamento della rete dei servizi per le politiche del lavoro" e svolge rilevanti funzioni istituzionali elencate all'art. 9 del richiamato Decreto, tra cui la "gestione dei programmi operativi nazionali nelle materie di competenza, nonché di progetti cofinanziati dai fondi comunitari" e "sviluppo e gestione integrata del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del Decreto"

VISTO il "Piano Strategico triennale delle attività Anpal ed Anpal Servizi nell'ambito del Programma Operativo Nazionale Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" approvato con Decreto Direttoriale Anpal n. 269 del 7 agosto 2017, che individua interventi e relative modalità di attuazione per la gestione del PON SPAO, in maniera integrata tra Anpal e Anpal Servizi s.p.a.

VISTO il conseguente "Piano Operativo Anpal Servizi 2017 – 2020" approvato con Decreto Direttoriale Anpal n. 290 del 5 ottobre 2017, che declina, a livello societario, le linee di intervento del sopra richiamato "Piano Strategico Anpal /Anpal Servizi"

CONSIDERATO che, ai sensi di legge, Anpal è investita di funzioni di rilevante interesse pubblico connessi alla gestione di informazioni e banche dati di rilevanza normativa

RITENUTO che, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. e) del Regolamento, i trattamenti realizzati da Anpal, in quanto fondati su base di legge, non richiedono la necessità di acquisire il consenso esplicito degli interessati

RITENUTO che l'attribuzione ex lege di tali funzioni comporta la Titolarità di Anpal rispetto ai connessi trattamenti di dati

CONSIDERATO che Anpal Servizi, in quanto ente in house, opera per conto di Anpal negli ambiti indicati dall’Agenzia e secondo le modalità preventivamente approvate dall’ente vigilante con proprio provvedimento amministrativo

RITENUTO che, per gli effetti, rispetto al trattamento dei dati personali necessari alla realizzazione delle attività previste nel richiamato Piano strategico congiunto, Anpal Servizi si configura quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679

CONSIDERATO che le attività previste dal Piano comportano trattamento di dati comuni e anche di dati appartenenti a categorie particolari, come definiti e disciplinati dall’art. 9 del Regolamento e, incidentalmente, anche di dati relativi a condanne penali e reati di cui all’art. 10 del Regolamento

PREMESSO che la Società opera da sempre nell’ambito della gestione delle politiche attive del lavoro ed ha sviluppato nel tempo modelli organizzativi e strumenti tecnici conformi alle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica. In tale ambito, la Società ha svolto, sino al cambio di governance, il ruolo di Responsabile del trattamento per conto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, gestendo tutti gli adempimenti di legge e assicurando idonei livelli di sicurezza e di rispetto dei diritti degli interessati

CONSIDERATO che con Determinazione dell’Amministratore Unico n. 18 del 9 marzo 2018, Anpal Servizi s.p.a. ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati ai sensi dell’art. 37 del richiamato Regolamento e ha contestualmente avviato un progetto di adeguamento alle nuove disposizioni regolamentari

RITENUTO che la Società dispone di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire che i trattamenti connessi alla gestione delle attività assegnate alla stessa dal citato Piano integrato vengano realizzati nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal Regolamento comunitario e in modo da garantire la tutela dei diritti degli interessati

LE PARTI CONVENGONO

Art. 1

Oggetto

Anpal effettua i trattamenti di dati necessari per l’esecuzione dei compiti di rilevante interesse pubblico assegnati dalla legge all’Agenzia, in qualità di Titolare. Per la realizzazione di alcune delle attività, l’Agenzia si avvale della propria struttura in house Anpal Servizi s.p.a., assegnando alla società - con proprio provvedimento amministrativo - funzioni e risorse relativi a tali compiti.

Le operazioni di trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività assegnate dall'ente vigilante, sono realizzate da Anpal Servizi in qualità di Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. Anpal Servizi s.p.a. assicura il rispetto della regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati a carattere personale e, in particolare, il Regolamento UE 2016/679.

Il presente atto definisce le modalità con cui Anpal Servizi effettua per conto di Anpal le operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività assegnate dall'ente vigilante.

Art. 2

Attività di trattamento

Anpal Servizi è autorizzata a trattare, per conto del Titolare del trattamento, i dati personali necessari all'attuazione delle attività assegnate da Anpal, siano essi:

- (i) dati comuni - come definitivi dall'art.4 par.1, n.1 del Regolamento
- (ii) dati appartenenti alle categorie particolari di dati personali ex art.9 del Regolamento
- (iii) dati personali relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art.10 del Regolamento

La tipologia e la natura delle operazioni realizzate sui dati, le finalità e le categorie di interessati sono espressamente indicati nel "Piano Operativo Anpal Servizi 2017 – 2020", approvato con Decreto Direttoriale Anpal n. 290 del 5 ottobre 2017, nonché negli ulteriori eventuali piani di attività, progetti o interventi presentati dalla Società e approvati da Anpal, i quali, sotto tale profilo, andranno dunque ad integrare la presente convenzione.

Qualora l'attuazione delle attività assegnate necessiti l'acquisizione, da parte del Responsabile, di dati in possesso di Anpal, il Titolare fornisce alla Società i dati necessari nel formato ritenuto più sicuro. L'Agenzia provvede a informare gli utenti delle proprie attività e servizi rispetto alla comunicazione dei dati al Responsabile.

Qualora, invece, l'attuazione delle attività assegnate necessiti la raccolta dei dati da parte del Responsabile, Anpal Servizi fornisce agli interessati, per conto del Titolare, adeguata informativa completa di tutti gli elementi richiesti dal Regolamento e raccoglie, ove necessario, il relativo consenso.

Art. 3

Durata della convenzione

La presente convenzione entra in vigore a far data dalla sottoscrizione e avrà durata sino alla conclusione delle attività previste nel Piano strategico triennale della attività Anpal e Anpal Servizi citato in premessa, ivi comprese le attività relative alla rendicontazione e verifica amministrativo-contabile delle stesse.

Al termine della durata della Convenzione, il Responsabile trasferisce al Titolare le banche dati acquisite ovvero costruite per la gestione degli interventi assegnati e procede – ove la distruzione non sia possibile - alla limitazione ovvero minimizzazione dei propri archivi, in coerenza con gli obblighi di trasparenza, con le regole di rendicontazione e con le normative speciali di riferimento, cui la Società è sottoposta.

In caso sia possibile procedere alla distruzione di tutte le copie esistenti nei sistemi di informazione del Responsabile del trattamento, il Responsabile del trattamento documenta per iscritto la distruzione.

Art. 4

Attività del Responsabile del trattamento

In conformità alle disposizioni normative nazionali e comunitarie vigenti, il Responsabile opera secondo le seguenti specifiche:

1. Tratta i dati esclusivamente per le finalità specificate nei piani di attività, progetti o interventi approvati dall'ente vigilante.
2. Tratta i dati conformemente alle disposizioni normative nazionali e comunitarie in vigore, nonché alle eventuali istruzioni specifiche ricevute dal Titolare per alcune operazioni di trattamento. Qualora il Titolare detti istruzioni non coerenti con le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Responsabile procede secondo normativa e diligenza, informando il Titolare della diversa modalità attuata e dei relativi motivi.
3. Gestisce i propri sistemi informativi attraverso un servizio di cloud con server ubicati nel territorio dell'Unione Europea. Ciò posto, qualora il Responsabile del trattamento sia tenuto a trasferire dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in virtù delle leggi dell'Unione o delle leggi nazionali, informa il Titolare preventivamente, a meno che le leggi specifiche proibiscano una tale informazione per motivi di interesse pubblico.
4. Garantisce la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito delle attività assegnate dal Titolare.

5. Adotta misure di sicurezza tali da garantire che, ai dati personali trattati nell'ambito delle attività assegnate dal Titolare, acceda solo proprio personale a ciò espressamente autorizzato, munito di apposite credenziali, nonché adeguatamente formato sui temi della protezione dei dati.
6. Tiene conto, utilizzando i materiali, i prodotti, le applicazioni o i servizi, dei principi di protezione dei dati a partire da quando questi vengono progettati (privacy by design) e della protezione dei dati di default.
7. In coerenza con quanto riportato al precedente art. 2, fornisce alle persone interessate dalle operazioni del trattamento le informazioni relative ai trattamenti dei dati che esso realizza.
8. Assicura riscontro alle domande di esercizio dei diritti delle persone interessate: diritto di accesso, di rettifica, di opposizione, di limitazione del trattamento. Rispetto al diritto di cancellazione, la possibilità di esercizio dello stesso deve essere valutata in relazione agli obblighi di trasparenza e di rendicontazione cui la Società è sottoposta.
9. In relazione ai dati che sono oggetto del presente atto, il Responsabile del trattamento deve rispondere, in nome e per conto del Titolare del trattamento e nei tempi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati, alle domande delle persone interessate qualora queste esercitino i loro diritti.
10. Adotta le misure di sicurezza richieste dall'art. 32 del Regolamento, tra cui: (i) ove possibile e non pregiudizievole per i diritti degli stessi interessati, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali; (ii) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento; (iii) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.
11. Procede alla notifica della violazione di dati a carattere personale ai sensi dell'art. 33 del Regolamento. Il Responsabile del trattamento notifica - anche attraverso il proprio Responsabile della protezione dei dati - al Titolare del trattamento ogni violazione di dati a carattere personale entro 48 ore dall'esserne venuto a conoscenza, o comunque senza ingiustificato ritardo, attraverso comunicazione via email al Responsabile della protezione dei dati del Titolare. Tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile per permettere al Titolare del trattamento, se necessario, di notificare questa violazione all'Autorità di controllo competente. Al fine di rispettare la stringente tempistica prevista dall'art. 33 del Regolamento, il Responsabile procede a notificare la violazione all'Autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali), in nome e per conto del Titolare del trattamento. Parimenti, il Responsabile del trattamento comunica, in nome e per conto del Titolare

del trattamento, la violazione di dati a carattere personale alla persona interessata al più presto, qualora tale violazione sia suscettibile di generare un rischio elevato per i diritti e le libertà di una persona fisica). La comunicazione alla persona interessata descrive, in termini chiari e semplici, la natura della violazione di dati a carattere personale e contiene gli elementi descritti con riferimento alla notifica al Titolare del trattamento.

12. Collabora e coopera con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare, fornendo a questi i mezzi, le informazioni e gli accessi necessari affinché egli svolga la propria attività.
13. Tiene per iscritto un registro di tutte le categorie di attività di trattamento effettuate per conto del Titolare del trattamento e che comprende tutti gli elementi richiesti dall'art. 30 del Regolamento.
14. Mette a disposizione del Titolare del trattamento - così come di eventuali servizi di audit a ciò autorizzati dallo stesso Titolare o per legge - la documentazione necessaria per dimostrare il rispetto di tutti gli obblighi discendenti per il Responsabile dalla presente Convenzione, dall'art. 28 del Regolamento 679/2016 e dalle altre pertinenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 5

Attività del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento procede a:

1. Fornire al Responsabile i dati necessari all'attuazione degli interventi assegnati, secondo standard e modalità utili alle finalità individuate.
2. Documentare per iscritto tutte le istruzioni riguardanti specifiche modalità di trattamento per il Responsabile del trattamento.
3. Vigilare, in anticipo e durante la durata di tutto il trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dal regolamento europeo sulla protezione dei dati da parte del Responsabile del trattamento.

Art. 6

Ulteriore Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (di seguito, "l'ulteriore Responsabile del trattamento") per gestire attività di trattamento specifiche, ai sensi dell'art. 28, comma 4, del Regolamento 679/2016.
2. Per le attività delegate in data anteriore al presente atto, comunica al Titolare le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi

dell'ulteriore Responsabile del trattamento e i dati del contratto di esternalizzazione e di conferimento dell'incarico, garantendo in ogni caso la conformità di tale conferimento al citato art. 28 del Regolamento 679/2016.

3. Per le attività delegate in data successiva alla stipula del presente atto, informa preventivamente e per iscritto il Titolare del trattamento, indicando chiaramente le attività di trattamento delegate, l'identità e gli indirizzi dell'ulteriore Responsabile del trattamento ed i dati del contratto di esternalizzazione e di conferimento dell'incarico.
4. Il Titolare del trattamento, tanto per le attività delegate di cui al secondo capoverso del presente articolo, come per le attività delegate di cui al terzo capoverso del presente articolo, dispone di un tempo massimo di 8 giorni lavorativi dalla prescritta comunicazione per presentare eventuali obiezioni. Decorso detto termine senza la presentazione di obiezioni, il Responsabile potrà attivare la collaborazione con l'ulteriore Responsabile (o proseguire nella collaborazione secondo le linee precedentemente pattuite, se avviata antecedentemente alla firma della presente convenzione).
5. Fermo questo, il Responsabile del trattamento sarà comunque tenuto a tener conto delle direttive, istruzioni ed indicazioni che il Titolare dovesse fornire a riguardo anche successivamente a tale termine, qualora si tratti di ricondurre a norma le attività relative.
6. L'ulteriore Responsabile del trattamento deve rispettare gli obblighi del presente atto per conto e secondo le istruzioni del Titolare del trattamento. Spetta al Responsabile del trattamento iniziale assicurare che l'ulteriore Responsabile del trattamento presenti le stesse garanzie in ordine alla messa in opera di misure tecniche e organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda alle esigenze del regolamento europeo sulla protezione dei dati. Se l'ulteriore Responsabile del trattamento non adempisse alle proprie obbligazioni in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento iniziale è interamente responsabile davanti al Titolare del trattamento dell'esecuzione da parte dell'altro Responsabile del trattamento dei suoi obblighi.

ANPAL

Il Direttore generale
Dott. Salvatore Pirrone

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ANPAL SERVIZI SpA

L'Amministratore unico
Prof. Maurizio Ferruccio Del Conte

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)